



## **REGOLAMENTO CONTENENTE LE NORME PER L'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

### **Art. 1 – Adozione del Regolamento per l'emanazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei Cavalieri – Vigenza – Entrata in vigore**

- 1.1** Per gli effetti di cui all'art. 20 dello Statuto, il Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro – a seguito della votazione favorevole conseguita ai sensi dello Statuto nella riunione del 12 settembre 2013 – adotta il seguente Regolamento per l'emanazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei Cavalieri del Lavoro, da irrogare in conformità degli artt. 20, 34, 35 e 36 dello Statuto.
- 1.2** Il Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione e si applica a tutti i casi sottoposti alle determinazioni del Consiglio Direttivo in data successiva alla sua adozione, anche se riferiti a fatti e circostanze venute ad esistenza in date precedenti.
- 1.3** Il presente Regolamento costituisce, in uno con le disposizioni di legge applicabili, fra cui la L.194/1986, e con lo Statuto e il Codice Etico, la fonte regolamentare obbligatoria per l'adozione dei provvedimenti disciplinari e vincolerà la Federazione ed i suoi Organi sino all'emanazione di un nuovo Regolamento.  
Il nuovo Regolamento, anche se effetto di mere modifiche del precedente testo vigente, sarà applicato per la delibazione dei casi sottoposti alle determinazioni del Consiglio direttivo in data successiva alla sua approvazione.

### **Art. 2 – Condizioni per l'emanazione e contenuto dei provvedimenti**

- 2.1** Sono sottoposti ad azione disciplinare i Cavalieri del Lavoro che:
  - A) siano assoggettati a misure restrittive della libertà personale per effetto di provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice di procedura penale e delle altre leggi applicabili;
  - B) siano in condizioni di latitanza ovvero pongano o abbiano posto ostacoli, con mezzi non legali, alle indagini delle autorità di polizia giudiziaria o dell'autorità giudiziaria;
  - C) siano oggetto di rinvio a giudizio per reati di particolare gravità, da valutarsi in senso assoluto ovvero in correlazione a particolari

circostanze del reato ovvero, ancora, in funzione della potenziale lesività della pendenza del giudizio per l'immagine della Federazione;

D) siano stati condannati per reati dolosi con sentenza passata in giudicato.

Sono altresì sottoposti ad azione disciplinare i Cavalieri del Lavoro che subiscono i medesimi provvedimenti di cui all'art. 2.1 irrogati da autorità giudiziarie di stati esteri, purché fra l'ordinamento giuridico nazionale e quello straniero sussistano rapporti di reciproco riconoscimento.

- 2.2** Per i Cavalieri del Lavoro che si trovano nella situazione prevista alle lettere A, B o D, il Presidente della Federazione dispone in via cautelativa, e in attesa della pronuncia del Consiglio Direttivo, la sospensione dell'associato. Per i Cavalieri del Lavoro che si trovino nella situazione di cui alla lettera C, il Consiglio Direttivo delibera nella prima riunione utile.
- 2.3** I provvedimenti disciplinari consistono in:
- sospensione dell'iscrizione;
  - cancellazione dell'interessato dall'Albo della Federazione.
- 2.4** La sospensione viene irrogata, allorché si verifica una o alcune delle condizioni di cui all'art. 2.1 e 2.5, e comporta:
- la sospensione del diritto di elettorato attivo e passivo;
  - il divieto di partecipazione alle attività e alle iniziative della Federazione Nazionale e dei Gruppi Regionali;
  - l'esclusione del profilo biografico dell'interessato dall'Annuario e dal sito internet della Federazione Nazionale.
- 2.5** In caso di condanna passata in giudicato, il Cavaliere del Lavoro, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, è sospeso dal rapporto associativo:
- fino al termine della pena, in caso di condanna per reati dolosi fino a 2 anni;
  - fino alla pronuncia della sentenza di riabilitazione, in caso di condanna per reati dolosi superiore a 2 anni.
- 2.6** In caso di indegnità del Cavaliere del Lavoro quale definita ai sensi dell'art. 13, L. 194/1986 istitutiva dell'Ordine, o se i fatti oggetto del procedimento penale abbiano destato particolare allarme sociale o se è stato procurato grave nocimento al prestigio dell'Onorificenza, il Consiglio Direttivo può deliberare la cancellazione definitiva dalla Federazione. Inoltre, valutati gli elementi soggettivi e oggettivi della fattispecie incriminante, può deliberare di proporre al Presidente del Consiglio dell'Ordine – con le procedure previste dalla legge – la revoca dell'Onorificenza.

### **Art. 3 – Competenza disciplinare e procedimento disciplinare**

- 3.1** L'azione disciplinare compete a ciascun Consigliere e a ciascun componente del Collegio dei Probiviri, che può proporre l'assunzione del provvedimento disciplinare al Consiglio Direttivo. L'azione si propone mediante richiesta scritta, coperta da segreto, formalizzata al Presidente della Federazione, il quale ne dà immediatamente notizia al Collegio dei Probiviri per l'acquisizione del relativo parere consultivo, corredato da succinta motivazione, previsto dall'art. 34 dello Statuto.
- 3.2** Sul provvedimento disciplinare delibera il Consiglio Direttivo, previa acquisizione del parere del Collegio dei Probiviri comunicato con atto del suo Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza entro e non oltre il termine di trenta giorni dall'avvio dell'azione disciplinare ai sensi dell'art. 3.1 del presente Regolamento. La delibera è notificata all'interessato nel termine di 5 giorni dall'adozione; per la notifica, è ammesso qualsivoglia strumento di invio, anche informatico, purché abbia valore legale di raccomandata.
- 3.3** La deliberazione è assunta a scrutinio segreto ai sensi dell'art. 24, comma 2, dello Statuto e si considera approvata se consegue il voto della maggioranza dei partecipanti all'adunanza; in caso di parità, si procederà ad una nuova votazione.
- 3.4** Avverso il provvedimento disciplinare, può essere promosso reclamo da parte dell'interessato entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione della decisione ai sensi dell'art. 3.2. Il reclamo va presentato in forma scritta, sottoscritto in proprio dall'interessato, senza ministero di difensore. Lo stesso deve essere debitamente motivato ed articolato per capi di impugnazione.
- 3.5** Il reclamo va promosso innanzi ad un Giurì costituito dal Presidente della Federazione, dal Presidente del Gruppo di appartenenza dell'interessato, dal Presidente del Collegio dei Probiviri e due Cavalieri del Lavoro con almeno dieci anni di anzianità associativa all'Ordine dei Cavalieri del Lavoro, di cui uno scelto dal reclamante e l'altro scelto dal Consiglio Direttivo. La presentazione del reclamo e la pendenza del relativo procedimento di delibazione non implicano la sospensione del provvedimento disciplinare. Il Giurì decide sul reclamo nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza. Il Giurì può confermare, revocare in tutto o in parte, ovvero modificare il provvedimento sanzionatorio irrogato.
- 3.6** Il provvedimento sanzionatorio, emesso ai sensi del presente Regolamento è eseguito con effetto immediato.